

COMUNE DI CASAPE

Provincia di Roma

Verbale dell'organo di revisione

Verbale n. 1 del 29/01/2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE su :

Sottosezione PIAO 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 (PTFP).

L'organo di revisione nominato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 29/12/2021, vista la proposta di delibera del giunta comunale pervenuta in data 25/01/2024 avente come oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 113/2021."

Visto l'art.89 comma 5 del Tuel;

Visto l'art.91 comma 1 del Tuel;

Premesso che,

- con l'art. 6 del Decreto Legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che lo stesso Piano assorbe una serie di adempimenti individuati dal D.P.R. n.81 del 24 giugno 2022. In particolare l'art.1, comma,1 lettera a) del stesso D.P.R. ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art.6, commi 1 e 4 del D.Lgs. n.165/2001;
- il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'art.7, comma 1, del D.M. n.132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale;
- ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei Bilanci di previsione, come in effetti è accaduto quest'anno, il termine dell'art. 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022). Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito al *15 marzo 2024* il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale ed in particolare:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58/2019, il quale dispone che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le*

finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, sono state individuate i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, le cui disposizioni e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano i comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituiti dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla L. n. 114/2014, i quali prevedono, per gli enti locali, prima soggetti al patto ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, che:
 - ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 557-ter);
- ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557-quater);
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016, il quale prevede che per gli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale le assunzioni con contratto di lavoro flessibile possono avvenire nel rispetto del limite della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, sono in ogni caso escluse dalle limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Considerato che la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, prevista dall'art.33, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, è stata effettuata dando esito negativo

Dato atto che questo Ente è sottoposto all'applicazione delle disposizioni per l'ex patto di stabilità interno oggi pareggio di bilancio, ai sensi della L. 208/2015 e L. 232/2016;

Considerato che ai sensi della Legge n. 160/2016, il quale prevede il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto), l'Ente risulta in regola rispettivamente con:

- l'approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 effettuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2023 con parere positivo del sottoscritto revisore;
- L'approvazione del DUP , Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/11/2023 con parere positivo del sottoscritto revisore;
- l'approvazione del rendiconto, riferito all'anno 2022 in data 18 maggio 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 entro i termini previsti in caso di previsione normativa (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 del Tuel) con parere positivo del sottoscritto revisore;
- l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla "*Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni*" di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009 (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011), compresi i dati aggregati per voce del "*Piano dei conti integrato*";

Considerato che nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge di Stabilità dell'anno 2007 e s.m.i., il Comune ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e che, salvo il verificarsi di eventi eccezionali, si prevede di rispettarla anche per l'anno in corso.

Vista la tabella del calcolo della capacità assunzionale che si riporta:

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2020	2021	2022	Media del triennio
Titolo 1	197.399,68	260.506,16	221.830,98	€ 226.578,94
Titolo 2	304.936,56	321.265,46	288.042,09	€ 304.748,04
Titolo 3	33.199,20	50.384,47	133.409,95	€ 72.331,21
Totale entrate correnti	€ 535.535,44	€ 632.156,09	€ 643.283,02	€ 603.658,18
FCDE assestato			€ 37.149,79	
Entrate correnti nette				€ 566.508,39

Spesa del personale	
Spesa del personale 2022	€ 94.591,72
Spesa del personale 2023	€ 103.225,29
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	18,22%

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%	33,50%

Esito del test di verifica	
SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE	SI
SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE	NO

Spesa massima del personale teorica	
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	167.119,98
Incremento teorico (+) oppure decremento teorico (-) rispetto alla spesa 2019	€ 63.894,69
Percentuale massima di incremento spesa di personale rispetto 2019 da Tabella 2 DM - Anno 2021	29%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 DM	€ 27.431,60
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, co.1.	€ 130.656,89

Considerato che per quanto riguarda il rispetto del limite della spesa flessibile dell'anno 2009, ai sensi del dl 78/2010 e s.m.i., la situazione risulta essere:

Limite di spesa personale flessibile anno 2009	Spesa personale flessibile prevista anno corrente
€ 4.200,00	€ 6.033,56

Anche se la spesa del personale flessibile è superiore al quella del 2009 si ritiene ammissibile l'assunzione programmata a seguito della Deliberazione della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2018/QMIG che enuncia: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

Considerato, inoltre l'art. 50 del CCNL del 21/05/2018 nel quale al comma 3 che determina il limite massimo di contratto a tempo determinato stipulati per ciascun ente nella misura del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al primo gennaio di assunzione con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5 e che per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di "un " contratto a tempo determinato.

Dato atto del seguente piano di assunzioni e della seguente dotazione organica prevista per il 2024 e conseguente:

Le assunzioni programmate:

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NUMERO DI POSTI
2024	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	COMMA 557 (6h settimana)	TEMPO DETERMINATO	1
TOTALE				1

La dotazione organica:

CATEGORIA/AREA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI	POSTI PROGRAMMATI
Funzionari o elevata qualificazione		0	1
Istruttori		0	0
Operatori esperti		2	2
Operatori		0	0
TOTALE		2	3

Preso atto altresì che il Comune ha in corso un piano di riequilibrio ai sensi art. 243 bis ma non avendo avuto accesso al fondo di rotazione può provvedere ad assunzione di personale previa autorizzazione della Cosfel.

Considerato che non vi sono resti assunzionali non utilizzati nel quinquennio precedente ed eventualmente disponibili per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Tenuto conto:

- della documentazione fornita ;
- che come da bozza di bilancio di previsione 2024/2026 si ha la seguente spesa del personale per macroaggregati:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Spese macroaggregato 101	161.182,64	91.760,82	91.760,82	91.760,82
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	11.158,51	5.285,25	5.285,25	5.285,25
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	172.341,15	97.046,07	97.046,07	97.046,07
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	172.341,15	97.046,07	97.046,07	97.046,07

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica

ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L..

Alla luce delle considerazioni che precedono:

Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario ;

L'Organo di Revisione limitatamente alle proprie competenze

- *assevera* che il documento predisposto da questo ente quale sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato. Sui Valori finanziari di cui sopra i Revisori danno atto, ai sensi dell'art.19, c.8, della Legge 448/2001, che sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Che gli stessi valori così come esposti permettono il permanere degli equilibri di bilancio nella previsione pluriennale 2024-2025-2026.

L'Organo di revisione pertanto a conclusione dei lavori **esprime parere favorevole** per l'approvazione della Proposta di Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024-2026 relativamente alla "Sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP).

Il revisore raccomanda, nell'eventuale fase di assunzione di personale nell'esercizio 2024, la verifica dei vincoli dettati dall'art. 9 c. 1-quinques dal D.L. 113/2016 il quale prevede che *..."in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo...* e raccomanda altresì, che nel corso del piano assunzionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa del personale e della disponibilità di bilancio, con l'eventuale adozione di correttivi che si rendessero necessari anche al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio e pluriennali.

Ricorda, infine, che avendo il Comune di Casape in corso il piano di riequilibrio pluriennale, in base all'art. 243-bis, comma 8, lett. d) del Tuel, per tutto il periodo di durata del piano l'ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1. Pertanto, per ogni nuova assunzione è necessario il controllo e l'**autorizzazione della Cosfel**.

Data 29/01/2024

Il Revisore unico
Dr. Antonio Ferri

